Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 19 agosto 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 10 *luglio* 1960

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

BALOCCHI Gino di Giovanni, da Coreglia Antelminelli, frazione Ghivizzano (Lucca), classe 1916, alpino, 2° reggimento alpini, battaglione « Saluzzo ». — In linea sul Don, partecipava ad ardite azioni di pattuglia in zone intensamente controllate da forti nuclei nemici, dando prova di elevato spirito combattivo. Durante un aspro attacco notturno di un battaglione nemico, partecipava con indomito slancio a ripetuti contrassalti. — Fronte russo, settembre-dicembre 1942.

(5155)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 agosto 1960, n. 820.
Modifica all'art. 2, primo comma, della legge 7 luglio 1959, n. 490, riguardante la coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge 7 luglio 1959, n. 490, è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera è stabilito, entro il 28 febbraio di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, avuto riguardo alle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo ».

Art. 2.

Per le barbabietole da zucchero di raccolto 1960 il prezzo di cessione, determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 870 del 12 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 179 del 22 luglio 1960, deve intendersi prezzo fermo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 11 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 agosto 1960, n. 821.
Aumento della autorizzazione di spesa disposta con la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 e proroga di quattro mesi della durata dei benefici stessi, nonchè concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti

dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a norma dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 614, limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantità di prodotto impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1960.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo negli interessi dei prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1960 per la corresponsione di acconti ai viticoltori conferenti.

Il contributo di cui al precedente comma non può superare il limite di quattro lire annue per ogni cento lire di capitale mutuato e non può essere corrisposto per una durata superiore ad un anno. Il suo ammontare sarà determinato in ragione della durata effettiva dell'operazione se essa, per qualsiasi motivo, fosse inferiore ad un anno.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le modalità della liquidazione e del pagamento dei contributi di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge n. 614 e di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

Art. 5.

All'onere complessivo di lire un miliardo, si farà fronte operando le seguenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61:

Capitolo n. 52	L.	100	milioni
» n. 56	»	50	»
» n. 59	»	100	»
» n. 91	»	50	»
» n. 122	»	200	»
» n. 171	»	500	»

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 11 agosto 1960

GRONCHI

Fanfani — Taviani — Rumor

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella

LEGGE 14 agosto 1960, n. 822.

Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 6200 per ogni quintale di zucchero di prima classe e nella misura di lire 5950 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Per lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione delle marmellate ottenute con l'impiego di frutta integra e delle confetture di frutta, del latte condensato a pieno titolo di materie grasse, dei sughi concentrati di agrumi, dei sughi concentrati di uva e dello speciale alimento per le api, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sono stabilite nelle misure ridotte di lire 2695 e di lire 2590, a seconda che trattisi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe.

Analoga riduzione è concessa per lo zucchero impiegato nella produzione delle paste dolcificate di castagna, delle gelatine di frutta, della frutta allo sciroppo e dei canditi.

I requisiti e le caratteristiche dei prodotti indicati nel comma precedente saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il contingente di zucchero, stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, da impiegare in ciascun esercizio finanziario nella produzione del latte condensato, ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, è assoggettato all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovraimposta di confine nelle misure di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Restano in vigore le altre disposizioni di cui allo stesso articolo 2 del sopracennato decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovraimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

Glucosio solido	L.	3.100
Glucosio liquido	»	1.550
Zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia, esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	»	4.650

Zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva o dai sughi di carrube, avente un

tenore zuccherino non superiore all'84 per cento. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo o a meno di un terzo in peso, quando il tenore di acidità sia inferiore allo 0,70 per cento, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato od anche parzialmente decolorato . . . . . L. 3.000

Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito . . . » 5.425

Maltosio o sciroppo di maltosio — escluso l'estratto di malto — che nel consumo possano servire ad usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido.

Levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 14 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 agosto 1960, n. 823.

Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti delle norme agevolative previste per lo zucchero impiegato nella produzione delle marmellate, per frutta integra s'intende la frutta fresca o conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 2.

La riduzione della aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine concessa per lo zucchero impiegato nella produzione dei canditi è estesa allo zucchero impiegato per la produzione delle mostarde di frutta.

Art. 3.

Per il glucosio impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella preparazione delle mostarde di frutta e dei canditi, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine è stabilita nella misura ridotta di lire 1384 e di lire 674 a seconda che si tratti di glucosio solido o di glucosio liquido.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 14 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 agosto 1960, n. 824.

Delega al Governo per la emanazione di nuove norme in materia di tasse sulle concessioni governative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, nuove norme in materia di tasse sulle concessioni governative per apportare alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, le modifiche ed aggiunte necessarie per il loro aggiornamento ed il riordinamento del tributo, secondo i principî e criteri direttivi stabiliti nell'articolo seguente, nonchè a raccogliere tutte le norme in materia di tasse sulle concessioni governative in un nuovo testo unico.

Art. 2.

Le nuove norme tributarie sulle concessioni governative dovranno prevedere:

1) il riordinamento delle tasse di concessione governativa con la introduzione nella tabella, allegato *A*, annessa al testo unico 20 marzo 1953, n. 112, di nuove voci di tassa per gli atti amministrativi richiesti dall'ordinamento vigente per la esplicazione di determinate attività, non ancora contemplati nell'anzidetta tabella;

2) la soppressione delle voci di tassa della tabella relative ad atti amministrativi non più richiesti dal vigente ordinamento e di quelle di limitato rendimento tributario;

3) la riduzione di alcune tasse relative ad atti amministrativi, che, in relazione alla loro natura, all'evolversi della situazione economica, o alla finalità sociale perseguita dal soggetto al quale si riferiscono, meritano di essere fiscalmente agevolati;

4) una diversa articolazione della tabella, in modo da meglio adeguare la incidenza del tributo alla rilevanza economica delle attività produttive, alle dimensioni delle imprese ed, ove occorra, alle loro strutture tenendo conto della opportunità di agevolare i soggetti non aventi scopi di speculazione privata e che perseguano finalità sociali e mutualistiche;

5) l'adeguamento, fino al massimo di cinque volte, dell'attuale misura delle tasse di concessione governativa in relazione alla natura dei singoli atti amministrativi, alla importanza economico-sociale di ciascuno di essi e al valore della moneta;

6) l'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facoltà di accertare le violazioni in materia di tasse di concessione governativa, comprese quelle costituenti reato, anche ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

Art. 3.

La Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni, sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla legge ed alla tabella delle tasse di concessione governativa, ai fini e nei limiti degli articoli precedenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 14 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 agosto 1960, n. 825.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-*bis*. — « Alle coltivazioni di idrocarburi estratti nella provincia di Matera non si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito con legge 3 dicembre 1955, n. 1110, e dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, per la parte di idrocarburi utilizzata per iniziative industriali che verranno ubicate nell'area di sviluppo industriale « Valle del Basento ». La delimitazione dell'area e il Consorzio relativo verranno promossi ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 14 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — PELLA
TAVIANI — ANDREOTTI —
COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 agosto 1960, n. 826.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 giugno 1960, n. 589, portante modificazioni alle aliquote di tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, portante modificazioni alle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella *A*, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2-*bis*. — « Il Ministro per le finanze può, con suo decreto insindacabile, autorizzare singole aziende di credito a pagare in modo virtuale le tasse relative a contratti di Borsa per contanti su titoli e valori.

Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 14 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 827.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C., nel comune di Milano.

N. 827. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 8 luglio 1959, integrato con dichiarazione del 13 gennaio 1960, relativo alla erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C., nel comune di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 143. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 828.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Euplio Martire, nel comune di Catania.

N. 828. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 1° giugno 1958, integrato con dichiarazione del 12 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Euplio Martire, nel comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 829.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in località Villa Chiaviche del comune di Cesena (Forlì).

N. 829. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 8 settembre 1959, integrato con due dichiarazioni del 5 febbraio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in località Villa Chiaviche del comune di Cesena (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 830.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Foca Martire, in Francavilla Angitola (Catanzaro).

N. 830. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Foca Martire, in Francavilla Angitola (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 831.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Purgatorio, nel comune di Ferrandina (Matera).

N. 831. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Matera in data 1° novembre 1959, integrato con due dichiarazioni del 25 novembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia del Purgatorio, nel comune di Ferrandina (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 140. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 832.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Nicolò Vescovo, in frazione Malchina del comune di Duino Aurisina (Trieste).

N. 832. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 1° gennaio 1960, integrato con dichiarazione del 4 marzo 1960, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Nicolò Vescovo, in frazione Malchina del comune di Duino-Aurisina (Trieste).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 142. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1960.

Nomina di un esperto nel settore dell'esportazione ortofrutticola nella Commissione centrale per il commercio all'ingrosso prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER LA MARINA MERCANTILE

PER LA SANITA'

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1959, con il quale è stata costituita la Commissione centrale prevista dall'art. 14 della legge anzidetta;

Accertata l'opportunità di chiamare a partecipare ai lavori della Commissione in argomento, ai sensi dell'art. 14 sopra citato, persona esperta nel settore dell'esportazione ortofrutticola;

Vista la lettera in data 23 gennaio 1960 del presidente del Sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli e agrumari con la quale viene designato a tale incarico il gr. uff. ing. Pericle Martelli, vice presidente del Sindacato stesso;

Decreta:

Il gr. uff. ing. Pericle Martelli è chiamato a partecipare ai lavori della Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in qualità di esperto nel settore dell'esportazione ortofrutticola, senza diritto di voto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1960

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
SPATARO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1960
Registro n. 6 *Industria e commercio, foglio n.* 26

(5015)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 26 luglio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5075)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Nicola Di Girolamo, nato a Pollutri (Chieti) il 5 gennaio 1926, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 12 dicembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(5210)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Andrea Chessa », con sede in Orune (Nuoro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 luglio 1960 i poteri conferiti al sig. Francesco Condemi De Felice, commissario governativo della Società cooperativa « Andrea Chessa », con sede in Orune (Nuoro), sono stati prorogati dal 31 luglio al 31 ottobre 1960.

(5234)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cooperativa « Caseificio San Clemente », con sede in Valdagno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 luglio 1960, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cooperativa « Caseificio San Clemente » di Valdagno, composto dei signori Balasso cav. Giuseppe, Bevilacqua Giovanni Battista, Castelli dottor Giuseppe, Reniero rag. Floriano e Visonà Luigi.

(5235)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale del 21 *luglio* 1960

I sottoelencati militari sono incorsi, dalla data del presente decreto, nella perdita della croce al valor militare già loro concessa con decreto rispettivamente citato:

CROCE AL VALOR MILITARE

Clerici Pietro, classe 1914, distretto Brescia, geniere, decreto presidenziale 9 luglio 1958, Bollettino ufficiale 1958, dispensa 33, pag. 3286;

Donadelli Mario, classe 1916, distretto Verona, ex capitano, decreto presidenziale 26 marzo 1957 Bollettino ufficiale 1957, dispensa 13, pag. 974;

Inzaghi Ernesto, classe 1914, distretto Milano, soldato, decreto presidenziale 2 marzo 1954, Bollettino ufficiale 1954, dispensa 18, pag. 1385;

Rossi Andrea, classe 1913, distretto Cuneo, decreto presidenziale 2 marzo 1954, Bollettino ufficiale 1954, dispensa 18, pagina 1373;

Spatola Salvatore, classe 1918, distretto Caltanissetta, decreto presidenziale 25 agosto 1953, Bollettino ufficiale 1953, dispensa 38, pag. 3181.

(5228)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Consolidato 3,50% (1906)	121.481	Chiesa di S. Maria della Pazienza Cesarea in Napoli, rappresentata dal Rettore pro-tempore	56 —
Rendita 5% (1935)	123.481	Abazia della Cesarea in Napoli	85 —
Id.	201.065	Chiesa Abaziale di S. Maria della Pazienza alla Cesarea in Napoli	500 —
Id.	102.313 (nuda proprietà)	Torlonia Andrea fu Leopoldo, dom. in Roma, usufrutto vitalizio a Colonna di Stigliano Amalia fu Andrea ved. di Torlonia Leopoldo, dom. a Roma	4.445 —
Id.	102.314 (nuda proprietà)	Torlonia Andrea fu Leopoldo, dom. in Roma, usufrutto vitalizio a Colonna di Stigliano Amalia fu Andrea ved. di Torlonia Leopoldo, dom. a Roma	1.215 —
Id.	102.315 (nuda proprietà)	Torlonia Flaminia fu Leopoldo nubile dom. a Roma, usufrutto vitalizio a Colonna di Stigliano Amalia fu Andrea ved. di Torlonia Leopoldo, dom. a Roma	4.445 —
Id.	102.316 (nuda proprietà)	Come sopra	1.215 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte *due* pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 4 agosto 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(5137)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 16 febbraio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di La Spezia — Intestazione: Lorenzini Luigi — Titoli del Debito pubblico Prestito della ricostruzione 3,50%, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 18 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Insenga Girolamo p. c. Cassone Bice Maria di Carmelo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro quinquennali 5%, nominativi 1 — Capitale L. 310.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 16 luglio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di Frosinone — Intestazione: Savona Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5% - 1935, nominativi 2, al portatore 4 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 5 febbraio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale de L'Aquila — Intestazione: Giusti Antonio p. c. Parrocchia di Santa Maria Assunta in Assergi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 13.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4534 — Data: 23 marzo 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento di Roma — Intestazione: D'Agata Tommasa Tomasello — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 275 — Data: 24 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale di Cosenza — Intestazione: Provenzano Silvio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5% - 1936, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 agosto 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(5136)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 agosto 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	641,575
1 Franco svizzero	143,772
1 Corona danese	90,065
1 Corona norvegese	87,055
1 Corona svedese	120,362
1 Fiorino olandese .	164,537
1 Franco belga	12,395
1 Franco nuovo (N.F.) .	126,658
1 Lira sterlina	1744,25
1 Marco germanico	148,821
1 Scellino austriaco	24,047

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al termine di attuazione del piano di ricostruzione di Certaldo (Firenze)

Con decreto ministeriale 23 luglio 1960, n. 1615, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Certaldo, approvato con decreto ministeriale 28 gennaio 1955, è prorogato fino al 28 gennaio 1962.

(5216)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° agosto 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Imperia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 18 agosto 1948 integrativo del contratto nazionale di lavoro 21 novembre 1947 per le aziende artigiane di barbiere, parrucchiere ed affini valevole per la città di Sanremo.

2. — Accordo salariale 16 novembre 1949 integrativo del contratto nazionale di lavoro 21 novembre 1947 per le aziende artigiane di barbiere, parrucchiere ed affini da valere per la città di Sanremo.

Il Ministro: SULLO

(5265)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 luglio 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Trieste, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 2 aprile 1959 integrativo al contratto nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Trieste.

2. — Accordo 27 marzo 1959 per l'estensione a Trieste del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali.

Il Ministro: SULLO

(5266)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 luglio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Ferrara, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto normativo di lavoro 21 gennaio 1958 per i dipendenti di farmacia laureati o diplomati della provincia di Ferrara.

2. — Patto di lavoro 5 febbraio 1959 per i dipendenti da farmacia non laureati della provincia di Ferrara.

Il Ministro: SULLO

(5267)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 luglio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Siena, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di ricognizione 2 ottobre 1959 e norme integrative del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Siena.

2. — Contratto collettivo di lavoro 9 gennaio 1958 da valere per gli operai dipendenti da aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Siena.

Il Ministro: SULLO

(5285)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 luglio 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Bari, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 20 dicembre 1958 per il personale dipendente dalla Società Elettrica Bonifiche ed Irrigazioni « SEBI-Bari ».

2. — Accordo sindacale dell'8 novembre 1957 per la revisione di indennità varie spettanti al personale dipendente dalla Società Elettrica Bonifiche ed Irrigazioni « SEBI-Bari ».

3. — Contratto collettivo di lavoro 21 ottobre 1955 per il personale dipendente dalla Società Elettrica Bonifiche ed Irrigazioni « SEBI-Bari ».

4. — Accordo 27 agosto 1946 per gli operai cabinisti addetti alla dipendenza di Monteroni di Lecce della Società Elettrica Bonifiche ed Irrigazioni « SEBI-Bari ».

5. — Accordo 17 aprile 1946 per la estensione con modifiche al personale della « SEBI-Bari » del contratto collettivo di lavoro 4 febbraio 1946 per i dipendenti delle maggiori aziende elettriche italiane.

Il Ministro: SULLO

(5324)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 luglio 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Bari, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 18 marzo 1954 istitutivo della indennità di mensa per i dipendenti delle aziende che effettuano la seconda lavorazione del vetro nella provincia di Bari.

2. — Accordo di adesione 25 maggio 1960 del Sindacato provinciale lavoratori edili ed affini aderente alla C.I.S.N.A.L. al contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Bari, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 (pubblicato sul Bollettino n. 1 del 22 dicembre 1959).

Il Ministro: SULLO

(5268)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a trenta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici per l'assunzione di personale da destinare, preferibilmente, agli uffici speciali e agli uffici della Regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità è disponibile, nella qualifica di segretario tecnico di 3ª classe, un sufficiente numero di posti rispetto a quelli messi a concorso;

Visto il decreto, in data 29 febbraio 1960, che approvava i programmi di esame per i concorsi relativi alla carriera di concetto dei segretari tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova (coefficiente 202), nella carriera di concetto dei segretari tecnici per l'assunzione di personale da destinare, preferibilmente, agli uffici speciali e agli uffici della Regione Trentino-Alto Adige. Tre dei posti suddetti sono riservati agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualità di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato,

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la lingua estera prescelta, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali facoltative, nonchè la eventuale prova pratica facoltativa;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

10) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la rettifica della domanda nonchè di eventuali documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato delle carriere direttive del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

b) da due professori, di Istituti di istruzione secondaria di 2° grado, delle materie su cui vertono gli esami;

c) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le lingue estere, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati, nonchè per le prove pratiche obbligatoria e facoltativa.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame

Ai fini della valutazione delle prove scritte, della prova orale o delle eventuali prove facoltative di lingue estere, la Commissione dispone:

1) di dieci punti per ciascuna delle prove scritte;

2) di dieci punti per la prova pratica;

3) di dieci punti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova pratica ed a quella orale i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica e quello ottenuto nella prova orale.

Per ciascuna lingua estera facoltativa, la cui prova di esame abbia esito positivo, la Commissione aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della votazione ottenuta nella prova stessa. Lo stesso punteggio sarà attribuito per la prova pratica facoltativa.

Art. 6.

Programma di esame

Il concorso comprende due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative di cui al programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte, quanto quelle pratica ed orale avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove scritte, di quella orale e delle eventuali prove pratiche nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, all'indirizzo avanti indicato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti elencati al successivo art. 8, sia pure quelli occorrenti per essere ammessi a beneficiare dell'aumento dei limiti di età.

Art. 8.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 7, i seguenti documenti:

1. Diploma originale, o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

2. Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha effettuato la certificazione deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, ecc., il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati ai precedenti numeri non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

7. Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei sud detti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente:

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli speciali transitori dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da lire 200, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 7, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altra Amministrazione.

Art. 9.

Graduatoria del concorso.

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di segretario tecnico di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di segretario tecnico di 3ª classe, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1960
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 175. — BROVEDAN

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consistono in due prove scritte, in una prova orale e in prove pratiche.

Prove scritte:

1) elementi di epidemiologia e profilassi delle più importanti malattie infettive e parassitarie e relativa assistenza medico-sociale;

2) composizione di lingua inglese o francese o tedesca o spagnola. Detta prova è rivolta ad accertare il grado di capacità dei candidati di esprimersi nella lingua prescelta con proprietà di linguaggio, chiarezza e correttezza.

Prova orale:

a) le materie di cui al n. 1);
b) nozioni sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità;
c) nozioni di statistica demografica e sanitaria;
d) lingua estera obbligatoria ed eventuali facoltative: lettura e traduzione a vista di un brano. Per la prova obbligatoria i candidati dovranno dimostrare di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

Prove pratiche:

1) dattilografia (obbligatoria);
2) stenografia (facoltativa).

Schema della domanda da inviare
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . provincia di . . . . via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in data . . . . presso l'Istituto . . . .

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

6) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;

7) di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici (in caso contrario indicare la qualifica, la durata e la causa di risoluzione dei relativi rapporti d'impiego);

8) di scegliere, per la prova scritta obbligatoria, la lingua . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . . (o le lingue . .);

9) di scegliere, per le prove pratiche facoltative, la prova di

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . impegnandosi a comunicare al Ministero della sanità le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso e riconoscendo che il Ministero stesso non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(5171)

Concorso per esami a sessanta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità è disponibile, nella qualifica di segretario tecnico di 3ª classe, un sufficiente numero di posti rispetto a quelli messi a concorso;

Visto il decreto, in data 29 febbraio 1960, che approvava i programmi di esame per i concorsi relativi alla carriera di concetto dei segretari tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova (coefficiente 202), nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della Sanità.

Trenta dei posti suddetti sono riservati al personale in servizio, alla data del 1° luglio 1959, presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, in possesso dei prescritti titoli e requisiti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai sensi dell'art. 7, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, ammesso a beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, non deve aver superato — ove non si tratti di impiegati di ruolo o di ruolo aggiunto — il limite massimo di anni 45, comprensivo di ogni altra elevazione consentita dalla legge. Detto limite di età è aumentato del periodo pari al servizio riscattabile, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualità di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che dànno diritto all'aumento del limite stesso;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la lingua estera prescelta, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali facoltative, nonchè la eventuale prova pratica facoltativa;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

10) i servizi prestati presso pubbliche Amminitrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la rettifica della domanda nonchè di eventuali documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato delle carriere direttive del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

b) da due professori, di istituti d'istruzione secondaria di 2° grado, delle materie su cui vertono gli esami;

c) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le lingue estere, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati, nonchè per le prove pratiche obbligatoria e facoltativa.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame

Ai fini della valutazione delle prove scritte, della prova orale e delle eventuali prove facoltative di lingue estere, la Commissione dispone:

1) di dieci punti per ciascuna delle prove scritte;

2) di dieci punti per la prova pratica;

3) di dieci punti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova pratica ed a quella orale i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica e quello ottenuto nella prova orale.

Per ciascuna lingua estera facoltativa, la cui prova di esame abbia esito positivo, la Commissione aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della votazione ottenuta nella prova stessa. Lo stesso punteggio sarà attribuito per la prova pratica facoltativa.

Art. 6.

Programma di esame

Il concorso comprende due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative di cui al programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte, quanto quelle pratica ed orale avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove scritte, di quella orale e delle eventuali prove pratiche nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, all'indirizzo avanti indicato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti elencati al successivo art. 8, sia pure quelli occorrenti per essere ammessi a beneficiare dell'aumento del limiti di età.

Art. 8.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 7, i seguenti documenti:

1. Diploma originale, o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

2. Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha effettuato la certificazione deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed assimilati, invalidi per servizio, ecc., il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati ai precedenti numeri non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

7. Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli speciali transitori dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 7, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti, hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altra Amministrazione.

Art. 9.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di segretario tecnico di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di segretario tecnico di 3ª classe, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1960
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 174. — BROVEDAN

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consistono in due prove scritte, in una prova orale e in prove pratiche.

Prove scritte:

1) elementi di epidemiologia e profilassi delle più importanti malattie infettive e parassitarie e relativa assistenza medico-sociale;
2) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte;
b) nozioni sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità;
c) nozioni di statistica demografica e sanitaria;
d) lingua estera obbligatoria ed eventuali facoltative: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Prove pratiche:

1) dattilografia (obbligatoria);
2) stenografia (facoltativa).

Schema della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . il . . . . . residente in . . . provincia di . . . via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sessanta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in data . presso l'Istituto . . . . ,

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ,

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . ,

6) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;

7) di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici (in caso contrario indicare la qualifica, la durata e la causa di risoluzione dei relativi rapporti d'impiego);

8) di scegliere, per la prova orale obbligatoria, la lingua . . . e per quella facoltativa la lingua . (o le lingue) . . .,

9) di scegliere, per le prove pratiche facoltative la prova di . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Data . . . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare al Ministero della sanità le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso e riconoscendo che il Ministero stesso non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(5172)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero dell'interno spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 20 luglio 1960).

Sono disponibili presso il Ministero dell'interno, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, n. 5 (cinque) posti di aiutante aggiunto spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 settembre 1960, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande (30 settembre 1960).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di aiutante aggiunto, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 20 luglio 1960

p. *Il Ministro*: ROSELLI

(5165)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 24273 in data 1° febbraio 1957, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 43891 in data 5 luglio 1960, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il proprio decreto n. 43892 in data 5 luglio 1960, col quale sono stati dichiarati vincitori i primi quattro classificati in graduatoria;

Visto il foglio in data 19 luglio 1960 (pervenuto a questo Ufficio il 19 luglio 1960), col quale il dott. Fiasconaro Gregorio ha dichiarato di rinunciare alla condotta medica di Revigliasco della quale era risultato vincitore;

Ritenuto che la condotta medica di Revigliasco deve essere, per legge, consegnata, al candidato che segue immediatamente nella graduatoria dott. Taini Alessandro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Taini Alessandro è dichiarato vincitore della condotta medica di Revigliasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Asti, addì 23 giugno 1960

Il medico provinciale capo: CERRITO

(5043)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.